

N. 29248 di Repertorio

N. 15956 di Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita una Società a responsabilità limitata

con la denominazione "**SANITASERVICE ASL BT SRL**".

Art. 2) - La società ha per oggetto la gestione delle seguenti attività:

a) Attività di ausiliariato, portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti;

b) Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 - Rete Emergenza-Urgenza;

c) Attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;

d) Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;

e) Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);

f) Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;

g) Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali (ad es.

	interventi di manutenzione edile di pitturazione o intonacatura delle pareti delle stanze di degenza o di altri locali	
	in cui si effettuano attività istituzionali; interventi di manutenzione sugli infissi interni ed esterni; interventi di manutenzione degli elementi di arredo) e degli impianti ivi	
	collocati (ad es. impianto elettrico, di condizionamento e/o riscaldamento delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; impianto idricofo-	
	gnante dei servizi igienici annessi alle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali).	
	E' escluso l'affidamento in house della manutenzione dei grandi impianti e delle attrezzature, delle apparecchiature	
	medicali ed informatiche, nonché della manutenzione degli impianti che necessitino di certificazione di conformità alla	
	normativa europea.	
	Resta comunque escluso l'affidamento alla Società di servizi diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di cui alle	
	precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g). Devono ritenersi espressamente escluse tutte le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, poste obbligatoriamente in capo alla A.S.L. BT.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'Organo	
	Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali sta-	

bilite dalla Azienda Sanitaria ASL BT e da questa preventivamente autorizzate e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti.

La società potrà operare esclusivamente per l'Azienda Sanitaria ASL BT controllante, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non potrà svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né potrà stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

Le quote societarie non possono essere, in alcun modo e forma e in nessun caso, cedute a soggetti terzi, pubblici o privati. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Art.3) - La durata della società è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

Essa può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei

	soci.	
	Art.4) - La società ha sede in Andria.	
	Essa potrà istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza della ASL BT, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.	
	DOMICILIO	
	Art.5) II domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si deve intendere a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese competente.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art.6) - II capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00 (Euro centoventimila virgola zero zero).	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito osservando le disposizioni di legge.	
	La quota di partecipazione sociale può essere posseduta esclusivamente dalla ASL BT.	
	Detta partecipazione è incedibile.	
	I versamenti sulla quota devono essere richiesti dall'Organo Amministrativo della Società nei modi e termini che saranno reputati più convenienti.	
	FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ'	
	Art.7) - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dal socio con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di rac-	
	4	

colta del risparmio.

Salvo diversa determinazione assembleare, i versamenti effettuati dal socio a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 8) Il recesso dell'unico socio comporta le situazioni di cui al successivo art.23.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE

Art. 9)- Sono di competenza del socio le decisioni previste dall'art.2479 C.C..

Le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare.

La nomina dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo societario e la loro revoca ai sensi dell'art.2449 C.C. sono di competenza dell'ASL BT in persona del Direttore Generale.

All'assemblea dei soci, oltre ai compiti alla stessa riservati dalle norme, in materia, spetta deliberare in via esclusiva sui seguenti argomenti:

a) Indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e politiche aziendali, tali da garantire il controllo assoluto del socio sull'attività societaria, anche attraverso la sottoscrizione del Disciplinare di Servizio;

b) Regole di indirizzo, modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del perso-

	nale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento,	
	il trattamento giuridico ed economico del personale dipenden-	
	te, l'organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di	
	esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale,	
	l'acquisizione di beni e servizi;	
	c) Vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione	
	della società, alla documentazione tutta afferente la so-	
	cietà, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti af-	
	ferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.	
	RAPPORTI TRA LA SOCIETA' E L'AZIENDA SANITARIA	
	Art.10) - I rapporti tra l'Azienda Sanitaria e la società in-	
	caricata dell'erogazione dei servizi, in relazione agli affi-	
	damenti deliberati, sono regolati dal Disciplinare di servi-	
	zio, sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda Sanita-	
	ria Locale BT e dall'Amministratore Unico della società.	
	Il Disciplinare di Servizio deve contenere, tra l'altro, le	
	modalità per assicurare la programmazione, la verifica ed il	
	raccordo tecnico-organizzativo e operativo costante dei ser-	
	vizi erogati dalla società in favore delle strutture sanita-	
	rie dell'Azienda Sanitaria Locale BT, specificando le strut-	
	ture aziendali destinatarie del servizio affidato, nonchè le	
	attività e le mansioni da svolgere nelle predette strutture,	
	con l'indicazione dei profili professionali da adibire a tali	
	attività.	
	Il Disciplinare di Servizio deve definire, altresì, gli ele-	
	6	

menti di valutazione dei risultati del servizio affidato.

CONTROLLO

Art.11) - II Direttore Generale della ASL BT ha poteri di direzione, indirizzo e controllo della società.

I poteri di direzione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

Il Direttore Generale della ASL BT esercita il controllo mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'Organo Amministrativo della società, anche a rilevanza interna e mediante la verifica degli elementi contenuti nel Disciplinare di Servizio nonché dell'andamento generale della società.

Il Direttore Generale della ASL BT può annullare tutti gli atti dell'assemblea e/o dell'Organo Amministrativo che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali e/o regionali preventivamente stabilite, nonché convocare l'assemblea dei soci ed assumere i provvedimenti necessari in relazione agli atti adottati dall'Amministratore Unico che dovessero risultare in contrasto con il Disciplinare di Servizio e/o con gli indirizzi, le strategie e le politiche dell'Azienda Sanitaria e/o della Regione Puglia preventivamente stabilite. L'Organo Amministrativo della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo,

	coordinamento e controllo da parte del Direttore Generale	
	della ASL BT, nonchè, ove previsto, dalla Regione Puglia.	
	L'Amministratore Unico deve predisporre il Business Plan, con	
	una stima analitica dei costi gestionali e di un piano econo-	
	mico-finanziario ed un confronto dei costi che l'ASL BT po-	
	trebbe sostenere con affidamento dei servizi all'esterno. Il	
	Business Plan deve essere approvato dal Direttore Generale	
	della ASL ed aggiornato con cadenza triennale.	
	L'Amministratore Unico deve predisporre il Piano annuale del-	
	le attività e il Bilancio annuale di previsione ai fini del-	
	l'adozione degli stessi, entro il 15 novembre di ciascun an-	
	no, da parte del Socio unico e della successiva approvazione	
	da parte del Direttore Generale dell'ASL BT.	
	L'Amministratore Unico deve inviare trimestralmente al Diret-	
	tore Generale dell'ASL BT i rendiconti trimestrali sull'anda-	
	mento della gestione anche allo scopo di verificare eventuali	
	scostamenti dei costi previsti dal Business Plan per i singo-	
	li servizi affidati ed individuando, ove possibile, strategie	
	di adeguamento dei costi della Società.	
	Qualora eventuali strategie di adeguamento dei costi relativi	
	all'erogazione di uno o più servizi da parte della Società	
	non consentano, entro 6 mesi dalla rilevazione dello scosta-	
	mento, il ripristino della sostenibilità economica, il Diret-	
	tore generale provvede all'attivazione delle procedure per il	
	riaffidamento all'esterno tramite gara dei servizi in que-	

stione. Ad avvenuta aggiudicazione della gara, il Direttore generale provvede alla revoca dell'incarico alla Società.

Qualora lo scostamento dei costi rispetto alle previsioni abbia carattere generale e sia tale da non consentire, entro 12 mesi dalla rilevazione dello scostamento, il pareggio di bilancio della Società, il Direttore generale avvia la procedura per l'affidamento all'esterno della totalità dei servizi e, ad avvenuta conclusione della predetta procedura, procede allo scioglimento della Società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12) - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Puglia, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese competente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono valide le assemblee non formalmente convocate quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento .

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'ASL BT

o suo delegato.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art.13) - L'assemblea deve essere presieduta dall'Organo Amministrativo o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare.

L'assemblea, se lo ritenga, può nominare - un segretario anche non socio.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato, o dal notaio.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art.14) - L'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed è in grado di deliberare con la presenza del legale rappresentante dell'unico socio ASL BT.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.15) - L'amministrazione della Società deve essere affidata ad un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è nominato dal Socio unico attraverso procedure ad evidenza pubblica e dura in carica per tre eser-

cizi consecutivi, fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico per un periodo di pari durata.

L'Amministratore Unico può essere scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione controllante o di altra Pubblica Amministrazione ovvero tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. N. 2271 del 03.12.2013.

COMPENSI E RIMBORSI PER L'AMMINISTRATORE

Art.16)- Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, dell'Amministratore Unico è determinato dal Direttore generale dell'Azienda controllante sulla base del volume dei servizi affidati alla Società e del numero di personale dipendente dalla stessa Società e non può, comunque, superare il 70% (setanta per cento) del trattamento economico dello stesso Direttore Generale della ASL BT.

Oltre il compenso, all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese effettuate per ragioni d'ufficio.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.17)- L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società che non siano in contrasto con quelli conferiti alla assemblea dei soci o al Direttore Generale della ASL BT, e può compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quel-

li che per legge o per statuto, sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea.

RAPPRESENTANZA

Art.18)- L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, ai sensi dell'art. 2475-bis del Codice civile.

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale in giudizio e verso terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze fiscali, giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, anche fiscali, nonchè rilasciare procure e deleghe per ogni attività, ivi compresi tutti i rapporti con gli Istituti di Credito, spettano all'Organo Amministrativo oltre che, nei limiti della procura, ai procuratori per le operazioni loro affidate.

RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art.19)- Il criterio generale per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi presso la Società è quello dell'evidenza pubblica, seguendo i criteri indicati nella D.G.R. n. 2271 del 03.12.2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n. 4/2010 in merito alla "clausola sociale" da applicare limitatamente alla fase che va dall'affidamento dei servizi all'esterno tramite gara all'auto produzione degli stessi in house.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.20) - L'Amministratore Unico della Società può essere

coadiuvato, nelle attività di gestione, da personale amministrativo di comparto in misura strettamente correlata al volume di attività svolte ed al numero di dipendenti della Società. In ogni caso il numero del personale amministrativo di comparto non potrà superare l'1% (uno per cento) del numero complessivo dei dipendenti per società con un numero di dipendenti minore o uguale a 1.000 (mille), mentre non potrà essere superiore all'0,5% (zero virgola cinque per cento) nel caso in cui trattasi di società con oltre mille dipendenti.

Tale personale è assunto attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero può essere assegnato alla Società strumentale dall'Azienda o Ente controllante, ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., sulla base di appositi protocolli d'intesa e senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

L'organizzazione interna della Società è definita nel dettaglio dall'Amministratore Unico, che la sottopone all'approvazione del Socio unico.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.21)- Il Socio unico provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico o di un revisore, ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile, con funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalla Società.

All' organo di controllo monocratico o revisore della Società spetta un compenso annuo lordo - i cui oneri sono a carico

	del bilancio della Società - pari al 50% (cinquanta per cen-	
	to) di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale	
	delle Aziende Sanitarie ai sensi dall'art. 3, co. 13, del	
	D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., con le decurtazioni previste dal-	
	l'art. 6, co.3 della L. 122/2010 cui la Regione Puglia si è	
	adeguata con L.R. n. 1/2011 oltre al rimborso spese per ra-	
	gioni di ufficio.	
	In ogni caso l'organo di controllo monocratico o revisore	
	così nominato potrà essere revocato dall'Ente ASL BT che lo	
	ha nominato ex art. 2449 c.c..	
	BILANCIO E UTILI	
	Art.22)- L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Il bilancio deve essere approvato entro, centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tut-	
	tavia, essere approvato entro centottanta giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenu-	
	ta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura e al-	
	l'oggetto della società. Gli utili netti risultanti dal bi-	
	lancio, sono ripartiti come segue :	
	a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a	
	quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;	
	b) il residuo sarà destinato alla ASL BT, socio controllante.	
	I bilanci devono essere comunicati dall'Amministratore Unico	

della Società all'organo di controllo monocratico o Revisore, unitamente alla relazione di accompagnamento, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve discuterlo, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE. RINVIO

Art.23)- La società si scioglie per le cause previste dalla legge e dall'Atto Costitutivo nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica della totalità del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società, per tutto quanto non contemplato dallo statuto si devono applicare le norme di legge vigenti in materia.

OBBLIGHI E VINCOLI

Art.24) - La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e di gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento e gestione dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.

L'Organo Amministrativo della società è responsabile del rispetto dei vincoli in precedenza citati.

Andria, 26 marzo 2014.

F.to: Giuseppe Pasqualone;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -